Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 118 del 30 aprile 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 aprile 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. **189.**

Norme in materia di tariffe telefoniche.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1982. Modificazioni al provvedimento n. 24 del 26 maggio 1981 relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Provvedimento n. 12/1982. Tariffe telefoniche.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. **189.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. **189**.
Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, n. 282;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 24 marzo 1982;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 11/82 e n. 12/82 del 29 aprile 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria *A* - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria *B*; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria *A* a richiesta degli utenti.

Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *A*.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B*, il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere il certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, lo stesso gestore procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *A* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.

Art. 2.

Per ogni apparecchio principale di tipo a muro è dovuto un canone di abbonamento stabilito nella misura e con le decorrenze indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella *B*.

I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C*.

Art. 5.

Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella *D*.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.

Art. 6.

Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonché i contributi nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella *E*.

Art. 7.

Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 6, i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della società stessa, sono fissati nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella *F*.

Art. 8.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.

Art. 9.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 10.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 11, 12 e 13, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiedente di impulsi di conteggio secondo la tabe seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impu durante l comunicazi (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	150
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
da oltre 120 fino a 240 km	1	18,5
oltre 240	1	18,5

Art. 11.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escl quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e da ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 a ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, da ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tari determinata mediante l'invio al contatore dell'abbon richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabe seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impu durante l comunicazi (secondi)
Fino a 15 km	1	144
Da oltre 15 fino a 30 km	1	80
Da oltre 30 fino a 60 km	1	45
Da oltre 60 fino a 120 km	1	40
Da oltre 120 fino a 240 km	1	37
Oltre 240	1	37

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escl quelle settoriali, effettuate dalle ore 18,30 alle ore dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tari determinata mediante l'invio al contatore dell'abbon richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabe seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impu durante l comunicazi (secondi)
Fino a 15 km	1	96
Da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
Da oltre 30 fino a 60 km	1	35
Da oltre 60 fino a 120 km	1	32
Da oltre 120 fino a 240 km	1	29,8
Oltre 240 km	1	29,8

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	35
Da oltre 15 fino a 30 km	1	24
Da oltre 30 fino a 60 km	1	15
Da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
Da oltre 120 fino a 240 km	1	11,5
Oltre 240 km	1	11,5

Art. 14.

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui allo art. 8, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato nella misura e con le decorrenze riportate nella tabella *G*.

Il sovrapprezzo come fissato nella predetta tabella *G* si applica a tutto il traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale), ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza il valore dello scatto è considerato pari a L. 80.

Tuttavia, salvo quanto previsto nel provvedimento CIP n. 11/82 citato nelle premesse, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore a L. 80 gravano su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio sono attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate dall'addebito di scatti a valore superiore a L. 80.

Art. 15.

Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella *H*, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 25.

Art. 16.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 17.

A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 95.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente, nonchè all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi e, a decorrere dal 1° dicembre 1982, con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 130 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo art. 25 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo, a partire dal secondo impulso, di L. 100 ogni cinque impulsi; detto incasso aggiuntivo di L. 100, a decorrere dal 1° dicembre 1982, viene effettuato ogni quattro impulsi.

Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 100.

Art. 18.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella *H*, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.

Art. 19.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

Art. 20.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 21.

I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella *I*.

Art. 22.

Per la cessione in uso di circuiti extraurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 9, i canoni nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella *L*.

Art. 23.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.

Art. 24.

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 25.

Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:

	Ritmo degli impulsi (secondi)	
Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato	360	(6 minuti)
In tutti gli altri orari dei giorni feriali e nei giorni festivi	1.200	(20 minuti)
Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico	360	(6 minuti)

La suddetta tariffa si applica nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati a decorrere dal 1° febbraio 1983.

La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 100 per ogni impulso, IVA compresa.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 5

TABELLA *A*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO DEGLI APPARECCHI PRINCIPALI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	Fino al 30 novembre 1982	Dal 1° dicembre 1982	Dal 1° febbraio 1983	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	Lire	
Reti I gruppo				
Categoria *A*	11.900	12.500	12.500	Nel caso in cui, in base a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria *A* il canone di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex.
Categoria *B* simplex	4.267	4.267	5.270	
Categoria *B* duplex	1.934	1.934	2.435	
Reti II gruppo				
Categoria *A*	9.250	9.750	9.750	
Categoria *B* simplex	3.667	3.667	4.670	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *B*

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

TIPO DI CORRISPETTIVO	Nuovo impianto	Trasloco	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato:			Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano da classificare in categoria *A* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applicano i contributi stabiliti per la stessa categoria *A* diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex.
categoria *A*	200.000	100.000	Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 42 mesi; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria *B* simplex e in L. 135.000 per la categoria *B* duplex.
categoria *B* simplex	170.000	95.000	
categoria *B* duplex	130.000	72.500	
	Lire		
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera *a*), per nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente:			Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.
per ogni km di linea realizzata su circuito aereo individuale	500.000		
per ogni km di linea realizzata su circuito in cavo	170.000		

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *C*

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex . .	Contributi di trasloco di cui alla tabella *B*	Per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.
b) Variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributo di trasloco di cui alla lettera *a*) della tabella *B*	
c) Spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente	Id.	
d) Ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio	Id.	
e) Cambio del numero telefonico	Id.	
f) Trasformazione in duplex di due impianti singoli (per ciascuno dei coutenti)	Id.	
g) Subentro	Metà dei contributi di trasloco previsti nella tabella *B*	
h) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 6.000	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *D*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	TARIFFA		Disposizioni particolari
	Per ciascun apparecchio in derivazione interna	Per ciascun apparecchio oltre il primo su impianti a spina	
	Lire	Lire	
Categoria *A*	417	125	Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura dell'80 per cento.
Categoria *B*	334	125	Per ciascun apparecchio derivato da centralino dotato di selezione passante è dovuto un canone supplementare di L. 667.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA *E*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO, CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO PER GLI IMPIANTI INTERNI DA ESEGUIRE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

TIPO DI IMPIANTO	Canoni dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Derivazione interna (escluso il commutatore)	1.900	Per gli impianti di cui alla presente tabella, il contributo di impianto, di trasloco o di spostamento nell'ambito dello stesso fondo è dovuto in misura pari a tre mensilità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 mt) oltre ad una quota di L. 12.500 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale. Fino al 30 settembre 1982 la materia di cui alla presente tabella resta regolata dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752.
b) Commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, presa a spina supplementare, apparecchio da tavolo principale o derivato (supplemento), per ciascuno	450	
c) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno	1.270	
d) Apparecchio addizionale . .	1.000	
e) Apparecchio con tastiera (supplemento)	1.535	
f) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	500	
g) Indicatore di conteggio a domicilio (compreso il dispositivo di cui alla precedente lettera *f)*:		
— a un solo contatore	900	
— a più contatori o con disabilitatore	1.200	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA F

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

TIPO DI IMPIANTO	Canoni dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio	2.335	Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone a titolo di sorveglianza tecnica, per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale, di L. 735. Fino al 30 settembre 1982 la materia disciplinata nella presente tabella resta regolata dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752.
b) Impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio	1.400	
c) Impianti a centralino automatico:		
per ogni attacco comunque impegnato (da apparecchio derivato o da altro tipo di terminale)	1.500	
per ogni apparecchio derivato	600	
d) Centralini automatici con servizi particolari (selezione passante, selezione abbreviata, conteggio, documentazione addebiti, traffico di giunzione, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio	170	
e) Dispositivi per l'accoppiamento a centralini di apparecchiature per servizi speciali quali ricerca persone, fonia su attesa, sveglia automatica, ronda, dettatura centralizzata, ecc., per ciascun dispositivo	11.670	
f) Derivazione interna (escluso il commutatore)	1.270	
g) Commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, presa a spina, apparecchio da tavolo (supplemento), per ciascuno	335	
h) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, apparecchio amplificato (supplemento), altro accessorio di tipo speciale, per ciascuno	970	
i) Apparecchio addizionale	600	
l) Tastiera (supplemento)	370	
m) Apparecchio con lettore di scheda (supplemento)	16.670	
n) Segreteria telefonica con possibilità di sola risposta, altro dispositivo di analoga consistenza tecnica, per ciascuno	2.835	
o) Segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali, per ciascuno	4.670	
p) Segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza, altri dispositivi speciali di particolare complessità, per ciascuno	6.670	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA G

CATEGORIA DI ABBONAMENTI	Valore dello scatto in lire				
	fino al 31 luglio 1982	dal 1° agosto 1982	dal 1° ottobre 1982	dal 1° dicembre 1982	dal 1° aprile 1983
Categoria *A*	80	80	80	80	80
sovrapprezzo	15	20	22	26	26
Categoria *B* simplex:					
fino a 40 scatti mensili	40	40	40	40	40
sovrapprezzo	—	—	—	—	—
da 41 a 66 scatti mensili	70	70	70	70	70
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
da 67 a 133 scatti mensili	80	80	80	80	80
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
oltre 133 scatti mensili	87	87	87	87	87
sovrapprezzo	15	15	15	19	26
Categoria *B* duplex:					
fino a 50 scatti mensili	40	40	40	40	40
sovrapprezzo	—	—	—	—	—
da 51 a 83 scatti mensili	70	70	70	70	70
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
da 84 a 133 scatti mensili	80	80	80	80	80
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
oltre 133 scatti mensili	87	87	87	87	87
sovrapprezzo	15	15	15	19	26

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA H

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa per ogni 3 minuti di comunicazione		Disposizioni particolari
	fino al 30 settembre 1982	dal 1° ottobre 1982	
	Lire	Lire	
Comunicazioni settoriali	55	70	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 300 fino al 30 settembre 1982 e di L. 400 a partire dal 1° ottobre 1982. La quota fissa di cui sopra si applica anche per le comunicazioni urbane. La stessa quota fissa si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per gli avvisi, per i preavvisi, per le comunicazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto.
Comunicazioni interurbane:			
fino a 15 km	85	105	
da oltre 15 km fino a 30 km	160	200	
da oltre 30 km fino a 60 km	280	345	
da oltre 60 km fino a 120 km	350	435	
da oltre 120 km fino a 240 km	410	510	
oltre 240 km	500	620	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA I

CANONI MENSILI E CONTRIBUTI SPESE PER DERIVAZIONI ESTERNE, COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

TIPO DI PRESTAZIONE	Canone fino al 30 settembre 1982	Canone dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
a) Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani	L. 734 (con minimo di L. 3.670)	L. 970 (con minimo di L. 4.850)	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti indicati alla lettera *a)* sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nella tabella *B* per la categoria *A*.
b) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a)*	Importo pari a numero 334 scatti mensili	Importo pari a numero 334 scatti mensili	
c) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti fra centralini e/o impianti intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a)*	Importo pari a numero 667 scatti mensili	Importo pari a numero 667 scatti mensili	
d) Collegamenti a commutatore interurbano o speciale che comportino l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km.;	L. 18.334	L. 23.335	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui alla lettera *d)* sono pari a quelli stabiliti nella tabella *B* per la categoria *A*.
per ogni tratta di 200 m (o frazione) eccedenti i 10 km	L. 734	L. 970	In aggiunta al canone di abbonamento, per le apparecchiature di utente ADU utilizzabili per collegamenti a reti pubbliche commutate specializzate, si applica un canone di noleggio e manutenzione di L. 43.000 mensili.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA L

CANONI ANNUI PER CESSIONI IN USO DI CIRCUITI EXTRAURBANI

TIPO DI CIRCUITO	Fino al 30 settembre 1982	Dal 1° ottobre 1982
	Lire	Lire
Settoriale	1.089.000	1.386.000
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	1.683.000	2.079.000
da oltre 15 fino a 30 km	3.168.000	3.960.000
da oltre 30 fino a 60 km	5.544.000	6.831.000
da oltre 60 fino a 120 km	6.930.000	8.613.000
da oltre 120 fino a 240 km	8.118.000	10.098.000
oltre 240 km	9.900.000	12.276.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1982. Modificazioni al provvedimento n. 24 del 26 maggio 1981 relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 otobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento n. 24/1981 in data 26 maggio 1981 relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 24 marzo 1982;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico alle esigenze operative dei gestori interessati, meglio precisando altresì le modalità di contribuzione dei gestori stessi;

Considerata l'opportunità di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio tra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che saranno adottate dal CIP, in occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 28 aprile 1982;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Art. 1.

Fermo restando per il traffico telefonico dell'anno 1981 la normativa del provvedimento CIP 24/1981, il provvedimento stesso viene modificato secondo gli articoli successivi per il traffico dell'anno 1982 e seguenti.

Art. 2.

L'art. 2 del provvedimento n. 24/1981 del 26 maggio 1981 è così modificato:

« La Cassa conguaglio per il settore telefonico è costituita al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe, considerata l'interdipendenza delle diverse prestazioni in cui è articolato il servizio, provvedendo alla perequazione dei rapporti tra costi e ricavi delle prestazioni stesse rese da Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable ».

Art. 3.

L'art. 3 del provvedimento n. 24/1981 del 26 maggio 1981 è così modificato:

« Alla Cassa conguaglio per il settore telefonico è dovuta, limitatamente al traffico afferente l'intero anno 1982, la quota di prezzo di L. 40 dei valori degli scatti di contatore stabiliti dal provvedimento CIP n. 61 del 13 novembre 1980 fino alla concorrenza di un apporto massimo, per il suddetto anno 1982, di lire 320 miliardi per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di lire 21 miliardi per ciò che concerne l'Italcable.

La quota di prezzo compresa nei valori in atto degli scatti di cui al primo comma, è calcolata su tutto il traffico a contatore urbano, extraurbano, internazionale ed intercontinentale di competenza dei gestori Azienda di Stato per i servizi telefonici, Italcable e SIP, ad eccezione degli scatti determinati da conversazioni urbane in partenza da telefoni a disposizione del pubblico e di quelli, tassati a L. 40, determinati da traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria B di abbonamento.

Ai fini dell'apporto, che ai sensi del primo comma l'Italcable è chiamata a versare a favore della Cassa conguaglio per il settore telefonico, la predetta quota prezzo di L. 40 va decurtata del 18 % applicato sui proventi del traffico automatico entrante ed uscente, dovuto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in base alla vigente convenzione.

A questi effetti il traffico automatico entrante si considera equivalente a quello uscente. Inoltre, l'importo massimo per la Italcable di cui al primo comma del presente articolo, è riferito alle quote prezzo diminuite del predetto 18 %.

Sui valori degli scatti di contatore si applica, altresì, a favore della Cassa conguaglio, un sovrapprezzo nelle misure e con i limiti stabiliti dai provvedimenti del CIP in materia di tariffe telefoniche ».

Art. 4.

L'art. 5 del provvedimento n. 24/1981 del 26 maggio 1981 è così modificato:

« Gli importi relativi alla quota di prezzo ed al sovrapprezzo di cui al precedente articolo, sono versati dalla SIP su apposito conto intestato alla Cassa conguaglio per il settore telefonico entro quattro mesi dalla data di decorrenza del pagamento delle bollette relative al traffico fatturato all'utenza ai sensi delle disposizioni in vigore.

I gestori provvedono, quindici giorni prima del suddetto termine a comunicare alla Cassa conguaglio i dati di traffico di rispettiva competenza.

Il comitato di gestione della Cassa può autorizzare la SIP a trattenere, a titolo di acconto, un importo fino al 95 % delle somme ad esse spettanti, ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5.

L'art. 6 del provvedimento n. 24/1981 del 26 maggio 1981 è così modificato:

« I fondi affluiti alla Cassa conguaglio con i relativi eventuali interessi, detratto un importo inerente alle spese di funzionamento della Cassa che sarà determinato dal comitato di gestione di cui al successivo art. 7, sono ridistribuiti tra i gestori Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP, Italcable, in conformità delle disposizioni impartite dal CIP.

Per gli esercizi 1982 (quota prezzo e sovrapprezzo e 1983 (sovrapprezzo) detti fondi vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano sulla base delle risultanze a cui è pervenuta la commissione centrale prezzi nella riunione del 28 aprile 1982.

Il comitato di gestione potrà concedere acconti sulle somme da ridistribuire a favore dei beneficiari, nella misura massima del 95 %.

I relativi versamenti a saldo saranno effettuati dalla Cassa conguaglio entro venti giorni dalla data in cui i fondi sono affluiti alla Cassa stessa ».

Art. 6.

Restano confermate le restanti disposizioni del provvedimento CIP n. 24/1981.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(2189)

Provvedimento n. 12/1982. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 24 marzo 1982;

Visto il provvedimento CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 con il quale è stata istituita la « Cassa conguaglio per il settore telefonico »;

Visto il provvedimento CIP n. 11/1982 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto provvedimento CIP numero 24/1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE E IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria *A* - Tutti gli abbonati salvo quelli specificatamente agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria *B*; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria *A* a richiesta degli utenti.

Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *A*.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B*, il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, lo stesso gestore senza pregiudizio dell'azione penale, ove il fatto costituisca reato, procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *A* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.

3) *Canoni di abbonamento degli apparecchi principali.*

I canoni di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella *A*.

4) *Supplementi di canone per apparecchi principali.*

Agli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati e 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta ai canoni ordinari, è applicato un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio della rete stessa.

5) *Contributi per nuovo impianto, trasloco, trasformazioni e prestazioni varie.*

I contributi per le spese di impianto o di trasloco degli apparecchi principali sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B*.

I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C*.

6) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella *D*.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.

7) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la Società concessionaria.*

I canoni di manutenzione e noleggio, i contributi impianto e trasloco per impianti supplementari d'obbligo per la Società concessionaria sono stabiliti nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella *E*.

8) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo i canoni di manutenzione, dovuti alla Società concessionaria per le prestazioni del personale della Società stessa, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella *F*.

9) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella *G*.

10) *Circuiti extraurbani.*

Per la cessione in uso di circuiti extraurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano i canoni nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella *H*, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del successivo punto 12).

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE SETTORIALI ED INTERURBANE

11) *Conversazioni urbane.*

Salvo quanto previsto nel successivo punto 22) le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

Salvo quanto previsto nel successivo punto 22) la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.

12) *Valore del gettone telefonico.*

Ai fini di quanto previsto dal presente provvedimento, il valore del gettone telefonico è fissato in L. 100.

13) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

14) *Conversazioni telesettive.*

Salvo quanto previsto nei successivi comma a ciascuna comunicazione settoriale e interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio, al contatore dell'abbonato richiedente, di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni settoriali	1	150
Comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km . .	1	72
da oltre 15 fino a 30 km .	1	40
da oltre 30 fino a 60 km .	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km .	1	20
da oltre 120 fino a 240 km .	1	18,5
oltre 240 km .	1	18,5

Alle comunicazioni telesettive interurbane effettuate dalle 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	35
Da oltre 15 fino a 30 km	1	24
Da oltre 30 fino a 60 km	1	15
Da oltre 60 fino a 120 km . . .	1	12,5
Da oltre 120 fino a 240 km . . .	1	11,5
Oltre 240 km	1	11,5

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	96
Da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
Da oltre 30 fino a 60 km	1	35
Da oltre 60 fino a 120 km	1	32
Da oltre 120 fino a 240 km . . .	1	29,8
Oltre 240 km	1	29,8

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato e dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	144
Da oltre 15 fino a 30 km	1	80
Da oltre 30 fino a 60 km	1	45
Da oltre 60 fino a 120 km	1	40
Da oltre 120 fino a 240 km . . .	1	37
Oltre 240 km	1	37

Il valore di ciascun impulso per le tariffe di cui al presente punto è fissato nel successivo punto 16).

15) *Comunicazioni tramite operatrice.*

Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella I, fermo restando i diversi periodi di tassazione delle conversazioni urbane nei casi previsti dal successivo punto 22).

16) *Comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 95.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi e, a decorrere dal 1° dicembre 1982, con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 130 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo punto 22) anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo, a partire dal secondo impulso, di L. 100 per ogni cinque impulsi; detto incasso aggiuntivo di L. 100, a decorrere dal 1° dicembre 1982, viene effettuato ogni quattro impulsi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

17) *Valore degli scatti.*

Il valore degli scatti di contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive di cui al punto 13) cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 11), primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato nella misura e con le decorrenze riportate nella tabella *L*.

Il sovrapprezzo come fissato nella predetta tabella *L* si applica a tutto il traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale) ad eccezione degli scatti determinati da conversazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

Detto sovrapprezzo affluisce per intero alla « Cassa conguaglio per il settore telefonico », istituita con provvedimento CIP n. 24/1981, modificato dal provvedimento CIP n. 11/1982.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza non si tiene conto del sovrapprezzo, come fissato nella tabella *L*, e il valore dello scatto è stabilito in L. 80.

Tuttavia, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore a L. 80, graveranno su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio saranno attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate globalmente dall'addebito di scatti a valore superiore a L. 80.

Limitatamente al traffico afferente all'anno 1982, la quota prezzo di cui al provvedimento CIP n. 11/1982, spettante alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, tiene conto della ripartizione tra i gestori delle entrate relative agli scatti addebitati a valori diversi da L. 80.

18) *Documentazione del traffico.*

Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano e internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.

19) *Commissioni telefoniche.*

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

20) *Soprattassa interurbana.*

Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni.

21) *Informazioni di elenco.*

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

22) *Tariffa urbana a tempo.*

Compatibilmente con gli adeguamenti di centrale necessari, alle conversazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi secondo la seguente tabella:

	Ritmo degli impulsi (secondi)	
Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato	360	(6 minuti)
In tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi	1.200	(20 minuti)
Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico . .	360	(6 minuti)

Tenuto conto dello stato degli impianti, a decorrere dal 1° febbraio 1983 la suddetta tariffa si applica nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati.

Nell'anno successivo, a seguito degli adeguamenti tecnici di cui al primo comma, la tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente punto è percepita con l'incasso di L. 100 per ogni impulso, IVA compresa.

23) *Fatturazione bimestrale.*

Compatibilmente con la normativa regolamentare in materia, per l'addebito agli utenti delle prestazioni inerenti il servizio telefonico sarà introdotta la fatturazione bimestrale.

24) *Disposizioni finali.*

Le amministrazioni competenti procederanno alla elaborazione di una metodologia per una sistematica revisione delle tariffe, per consentire ai gestori un flusso di ricavi rapportato all'effettivo andamento dei costi nonché alla individuazione di un sistema di parametri ottimali standard tali da permettere un immediato confronto tra i costi e i ricavi dei vari gestori e tale da consentire ai Ministeri competenti un più qualificato controllo dell'efficienza delle gestioni.

Rimane, inoltre, confermato quanto disposto dal C.I.P. con provvedimento n. 61/1980 del 13 novembre 1980 in ordine alla verifica del permanere della congruità delle convenzioni in essere, anche in relazione all'ammontare dei costi dei servizi resi.

25) *Decorrenza.*

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

TABELLA A

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO DEGLI APPARECCHI PRINCIPALI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	Fino al 30 novembre 1982	Dal 1° dicembre 1982	Dal 1° febbraio 1983	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	Lire	
Reti I gruppo				Nel caso in cui, in base a quanto previsto dal punto 2) del presente provvedimento, utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria *A* il canone di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex.
Categoria *A*	11.900	12.500	12.500	
Categoria *B* simplex	4.267	4.267	5.270	
Categoria *B* duplex	1.934	1.934	2.435	
Reti II gruppo				
Categoria *A*	9.250	9.750	9.750	
Categoria *B*	3.667	3.667	4.670	

TABELLA B

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

TIPO DI CORRISPETTIVO	Nuovo impianto	Trasloco	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato:			Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano da classificare in categoria *A* ai sensi di quanto previsto dal punto 2) del presente provvedimento, si applicano i contributi stabiliti per la stessa categoria *A* diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex. Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e a L. 60.000 può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 42 mesi; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria *B* simplex e in L. 135.000 per la categoria *B* duplex.
categoria *A*	200.0000	100.000	
categoria *B* simplex	170.000	95.000	
categoria *B* duplex	130.000	72.500	
	Lire		
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera *a*), per nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dello utente:			Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.
per ogni km di linea realizzata su circuito aereo individuale	500.000		
per ogni km di liena realizzata su circuiti in cavo	170.000		

TABELLA *C*

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex . .	Contributi di trasloco di cui alla tabella *B*	Per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.
b) Variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributo di trasloco di cui alla lettera *a*) della tabella *B*	
c) Spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente	Id.	
d) Ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio	Id.	
e) Cambio numero	Id.	
f) Trasformazione in duplex di due impianti singoli (per ciascuno dei coutenti)	Id.	
g) Subentro	Metà dei contributi di trasloco previsti nella tabella *B*	
h) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 6.000	

TABELLA *D*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	TARIFFA		Disposizioni particolari
	Per ciascun apparecchio in derivazione interna	Per ciascun apparecchio oltre il primo su impianti a spina	
	Lire	Lire	
Categoria *A*	417	125	Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura dell'80 %. Per ciascun apparecchio derivato da centralino dotato di selezione passante è dovuto un canone supplementare di L. 667.
Categoria *B*	334	125	

TABELLA *E*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO, CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO PER GLI IMPIANTI INTERNI D'OBBLIGO

TIPO DI IMPIANTO	Canoni dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Derivazione interna (escluso il commutatore)	1.900	Per gli impianti di cui alla presente tabella, il contributo di impianto, di trasloco o di spostamento nell'ambito dello stesso fondo è dovuto in misura pari a tre mensilità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 m.) oltre ad una quota di L. 12.500 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale. Fino al 30 settembre 1982 la materia disciplinata dalla presente tabella resta regolata dal punto 7) del provvedimento CIP n. 61/1980.
b) Commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, presa a spina supplementare supplemento per apparecchio da tavolo (principale o derivato) per ciascuno	450	
c) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno	1.270	
d) Apparecchio addizionale . . .	1.000	

TIPO DI IMPIANTO	Canoni dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
	Lire	
e) Supplemento per apparecchio con tastiera	1.535	
f) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	500	
g) Indicatore di conteggio a domicilio (compreso il dispositivo di cui alla precedente lettera *f*):		
a un solo contatore	900	
a più contatori o con disabilitatore	1.200	

TABELLA *F*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

TIPO DI IMPIANTO	Canoni dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio .	2.335	Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone a titolo di sorveglianza tecnica, per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale, di L. 735. Fino al 30 settembre 1982 la materia disciplinata nella presente tabella resta regolata dal punto 8) del provvedimento C.I.P. n. 61/1980.
b) Impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio	1.400	
c) Impianti a centralino automatico: per ogni attacco comunque impegnato (da apparecchio derivato o da altro tipo di terminale)	1.500	
per ogni apparecchio derivato .	600	
d) Servizi particolari su centralini automatici (selezione passante, selezione abbreviata, conteggio, documentazione addebiti, traffico di giunzione, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio	170	
e) Dispositivi per l'accoppiamento a centralini di apparecchiature per servizi speciali quali ricerca persone, fonia su attesa, sveglia automatica, ronda, dettatura centralizzata, ecc., per ciascun dispositivo	11.670	
f) Derivazione interna (escluso il commutatore)	1.270	
g) Commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, presa a spina, supplemento per apparecchio da tavolo, per ciascuno	335	
h) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, supplemento per apparecchio amplificato, altro accessorio di tipo speciale, per ciascuno	970	
i) Apparecchio addizionale	600	
l) Supplemento per tastiera . .	370	
m) Supplemento per apparecchio con lettore di scheda	16.670	
n) Segreteria telefonica con possibilità di sola risposta o altro dispositivo di analoga consistenza tecnica	2.835	
o) Segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali	4.670	
p) Segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza ed altri dispositivi speciali di particolare complessità	6.670	

TABELLA *G*

CANONI MENSILI E CONTRIBUTI SPESE PER DERIVAZIONI ESTERNE, COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

TIPO DI PRESTAZIONE	Canoni fino al 30 settembre 1982	Canoni dal 1° ottobre 1982	Disposizioni particolari
a) Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani	L. 734 (con minimo di L. 3.670)	L. 970 (con minimo di L. 4.850)	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti indicati alla lettera *a*) sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nella tabella *B* per la categoria *A*.
b) Quota supplettiva da applicare, oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*), per ciascun circuito qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti	Importo pari a n. 334 scatti mensili	Importo pari a n. 334 scatti mensili	
c) Quota supplettiva da applicare, oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*), per ciascun circuito qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti fra centralini e/o impianti intercomunicanti	Importo pari a n. 667 scatti mensili	Importo pari a n. 667 scatti mensili	
d) Collegamenti a commutatore interurbano o speciale che comportino l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km	18.334	23.335	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui alla lettera *d*) sono pari a quelli stabiliti nella tabella *B* per la categoria *A*. In aggiunta al canone di abbonamento, per le apparecchiature d'utente ADU utilizzabili per collegamenti a reti pubbliche commutate specializzate, si applica un canone di noleggio e manutenzione di L. 43.000 mensili.
Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) eccedenti i 10 km	734	970	

TABELLA *H*

CANONI ANNUI PER CESSIONI IN USO DI CIRCUITI EXTRAURBANI

TIPO DI CIRCUITO	Fino al 30 settembre 1982	Dal 1° ottobre 1982
	Lire	Lire
Settoriale	1.089.000	1.386.000
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	1.683.000	2.079.000
da oltre 15 fino a 30 km	3.168.000	3.960.000
da oltre 30 fino a 60 km	5.544.000	6.831.000
da oltre 60 fino a 120 km	6.930.000	8.613.000
da oltre 120 fino a 240 km	8.118.000	10.098.000
oltre 240 km	9.900.000	12.276.000

TABELLA I

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa per ogni 3 minuti di comunicazione		Disposizioni particolari
	fino al 30 settembre 1982	dal 1° ottobre 1982	
	Lire	Lire	
Comunicazioni settoriali . .	55	70	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 300 fino al 30 settembre 1982 e di L. 400 a partire dal 1° ottobre 1982. La quota fissa di cui sopra si applica anche per le comunicazioni urbane. La stessa quota fissa si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per gli avvisi, per i preavvisi per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto.
Comunicazioni interurbane:			
fino a 15 km	85	105	
da oltre 15 km fino a 30 km	160	200	
da oltre 30 km fino a 60 km	280	345	
da oltre 60 km fino a 120 km	350	435	
da oltre 120 km fino a 240 km	410	510	
oltre 240 km	500	620	

TABELLA L

CATEGORIA DI ABBONAMENTI	Valore dello scatto in lire				
	fino al 31 luglio 1982	dal 1° agosto 1982	dal 1° ottobre 1982	dal 1° dicembre 1982	dal 1° aprile 1983
Categoria *A*	80	80	80	80	80
sovrapprezzo	15	20	22	26	26
Categoria *B* simplex:					
fino a 40 scatti mensili . . .	40	40	40	40	40
sovrapprezzo	—	—	—	—	—
da 41 a 66 scatti mensili	70	70	70	70	70
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
da 67 a 133 scatti mensili	80	80	80	80	80
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
oltre 133 scatti mensili	87	87	87	87	87
sovrapprezzo	15	15	15	19	26
Categoria *B* duplex:					
fino a 50 scatti mensili	40	40	40	40	40
sovrapprezzo . . .	—	—	—	—	—
da 51 a 83 scatti mensili . . .	70	70	70	70	70
sovrapprezzo . . .	15	15	15	15	26
da 84 a 133 scatti mensili	80	80	80	80	80
sovrapprezzo	15	15	15	15	26
oltre 133 scatti mensili . . .	87	87	87	87	87
sovrapprezzo	15	15	15	19	26

(2190)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651062/14) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.